

D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione (DL n. 73/2021, art. 9, comma 1*)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi avvisi di addebito Inps, entrate tributarie e non tributarie	Tutti	8 Marzo 2020 - 30 giugno 2021 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020-, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)	I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021	È possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 31 luglio 2021

* modifica l'art. 68 del DL n. 18/2020



1

Sono disponibili sul sito *internet* di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle [risposte alle domande più frequenti \(Faq\)](#) con le novità introdotte in materia di riscossione dal [Decreto "Sostegni-bis" \(D.L. n. 73/2021\)](#).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione

Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all'ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull'intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull'app *Equiclick*, oppure rivolgendosi al *Contact Center* al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle [Faq](#) relative alle ultime misure introdotte dal [Decreto Sostegni-bis](#) i in materia di riscossione.

Pagamenti entro il 2 agosto

Il [decreto n. 73/2021](#) proroga dal 30 aprile 2021 **al 30 giugno 2021** il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, **la cui scadenza ricade nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021**. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. **Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.**

Stop notifiche degli atti fino al 30 giugno

Il [decreto "Sostegni-bis"](#) proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione anche per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attività di notifica degli atti è sospesa dall'8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto "*Cura Italia*" (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell'emergenza sanitaria.

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. **Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato** (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi **a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore** (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 giugno 2021 anche

le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-*bis* del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Dal 1° ottobre Agenzia Riscossione subentra a riscossione Sicilia

Il [decreto "Sostegni-bis"](#) dispone, con decorrenza 30 settembre 2021, **lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e affida, a partire dal 1° ottobre 2021,** l'esercizio delle funzioni dell'attività di riscossione nella Regione siciliana all'Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest'ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio. (Così, comunicato Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 maggio 2021)

Consulta le [Faq](#) e il [Vademecum](#)